



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
GRUPPO 1- PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonella Dragotto	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Bianco	Giudice rel
Dott. Michele Delli Paoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letta la domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 268 c.c.i., presentata in data 29.5.24 da ALBERTO GAVAZZI (C.F. GVZLRT68S19A182L), rappresentato e difeso dagli Avv.ti PAOLO AMISANO e PAOLA PELIZZARI ;

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), c.c.i., in relazione al luogo di residenza del debitore ricorrente, residente in Alessandria, Frazione Valle San Bartolomeo, via Varza n. 27;

considerato che il ricorrente risulta qualificabile come sovraindebitato ex art. 268 e art. 2 c.1 lett. c) CCI e che, in particolare, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in quanto la sua ditta individuale, Mister di Gavazzi Alberto, risulta cancellata da oltre un anno (nel 2021);

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;

letta la relazione dell'OCC ex art. 269 c.2 CCI;



visto l'art. 270, co. 5, c.c.i., che richiama le norme sul procedimento unitario, di cui al titolo III del medesimo codice, *"in quanto compatibili"* e ritenuto che nei casi di domanda diretta del debitore ai sensi dell'art. 269 c.c.i. (diversamente dalla domanda di liquidazione controllata avanzata dal creditore) non debba esserne disposta la previa audizione come previsto dagli artt. 41 e 42 c.c.i. per la liquidazione giudiziale, se non per il caso in cui non si ritengano sussistenti i presupposti di legge e si debba, quindi, instaurare con debitore ricorrente il contraddittorio sul punto;

considerato che, in estrema sintesi, il ricorrente, privo di beni immobili e mobili da liquidare, se non un'autovettura del 2004 priva di valore economico anche secondo l'OCC, intende mettere a disposizione dei creditori 300 euro mensili per tre anni, pari alla differenza tra stipendio e spese di mantenimento, oltre a 5.000 euro a titolo di finanza esterna versata dal padre che ha sottoscritto impegno in tal senso;

rilevato che l'indebitamento complessivo è pari a circa 260.000 euro e risulta essere stato causato da finanziamenti contratti nell'interesse della ditta individuale nell'attività di gestione di minimarket e poi di agente di commercio nel settore latte, burro e formaggi; si legge, sul punto, a pagina 6 del ricorso che:

"l'indebitamento trae la sua origine dall'acquisto al prezzo di € 240.000,00 dalla società ALFI srl, azienda esercitante l'attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e largo consumo, che precedentemente era dallo stesso gestita, ma unicamente in forza di contratto di affitto di azienda, a seguito dell'esperienza di sei anni maturata nel settore, il sig. Gavazzi Alberto, ricorrendo ad un finanziamento da parte di Unicredit Banca spa per la somma di € 200.000,00, aveva proceduto all'acquisto della predetta attività.

Esposizione debitoria che si è aggravata a seguito dell'iniziativa del ricorrente di avviare in parallelo alla principale attività, al fine di incrementare gli incassi, un'attività di agente di commercio nel settore latte burro e formaggi, la quale ha necessitato per il suo avviamento l'accesso ad altri microcrediti".

fatta salva la successiva verifica della sussistenza in concreto dei presupposti per l'esdebitazione ex art. 280 CCI sulle cause di indebitamento;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata di ALBERTO GAVAZZI (C.F. GVZLRT68S19A182L);

nomina

il Giudice delegato in persona del dott.ssa Elisabetta Bianco;



nomina

il liquidatore nella persona del dott. Pierluigi Caniggia, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;

dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore;

ordina

la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

avverte

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;



d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

rimette

al G.D **su istanza apposita della ricorrente**, la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico;

DISPONE che il liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.

Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche

- a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 25.6.2024

Il Presidente

Antonella Dragotto

Il Giudice relatore

Elisabetta Bianco

